

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2022-1126 del 07/03/2022 |
| Oggetto | L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE UBICATA IN COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE (PC), PERTINENZA IDRAULICA DEL TORRENTE TIDONE, PER UTILIZZO AGRICOLO. CONCESSIONARIO: IMPRESA INDIVIDUALE AZIENDA AGRICOLA LA QUERCIA DI PENNA ANTONIO - SINADOC: 16799/2020 - CODICE PROCEDIMENTO: PC14T0015. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2022-1189 del 07/03/2022 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza |
| Dirigente adottante | ANNA CALLEGARI |

Questo giorno sette MARZO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II – RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE UBICATA IN COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE (PC), PERTINENZA IDRAULICA DEL TORRENTE TIDONE, PER UTILIZZO AGRICOLO. CONCESSIONARIO: IMPRESA INDIVIDUALE AZIENDA AGRICOLA LA QUERCIA DI PENNA ANTONIO - SINADOC: 16799/2020 - CODICE PROCEDIMENTO: PC14T0015.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. n. 523/1904 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la L. n. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche” ;
- la L. n. 241/1990 ss.mm. e ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. n. 7/2004 ss.mm. e ii. Capo II “in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. n. 24/2009, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. n.11/2018, la L.R. n. 2/2015, in particolare l’art. 8, la L.R. n. 9/2015 art. 39, le D.G.R. n. 895/2007 - n. 913/2009 - n. 469/2011- n. 1622/2015 – n. 1694/2017 – n. 1740/2018 – n. 1717/2021;
- il D.Lgs. n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della L. n. 59/1997”;
- la L.R. n. 3/1999 ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE);
- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in

materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATO l'atto n. 14639 del 15/10/2014 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po di Piacenza della Regione Emilia-Romagna, con il quale è stata rilasciata all'Impresa Individuale "Azienda Agricola La Quercia di Penna Antonio", con sede legale in Comune di Pianello Val Tidone (PC), Località San Michele n. 2 (C.F.: PNNNTN76M24G535H e P.I.V.A. 01196620338) la concessione per l'occupazione di un'area demaniale, per uso agricolo, di circa 3.375 m², ubicata in Comune di Pianello Val Tidone (PC), Località "a monte del ponte di Cantone", sponda destra del Torrente Tidone, ed identificata al N.C.T. del suddetto Comune in parte del mappale 125 del foglio 3, con scadenza il 15/10/2020;

VISTA l'istanza pervenuta il 15/06/2020 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 85823, con la quale il signor Penna Antonio (C.F.: PNNNTN76M24G535H), in qualità di titolare della succitata Impresa Individuale "Azienda Agricola La Quercia di Penna Antonio" (C.F.: PNNNTN76M24G535H e P.I.V.A. 01196620338), ha provveduto, nei termini, a richiedere il rinnovo della sopra descritta concessione;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione, avvenuta, ai sensi della L.R. n. 7/2004, in data 08/07/2020 sul BURERT (parte seconda) n. 240 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- dei pareri favorevoli, alcuni con prescrizioni, espressi dai seguenti Enti:

- Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna – Servizio Sicurezza territoriale e Protezione civile di Piacenza (nota pervenuta il 28/10/2021 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 166528);
- Comune di Pianello Val Tidone (PC) (nota pervenuta il 07/07/2020 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 97775);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni, fino all'anno 2022;
- ha versato la somma pari a **250,00 €** a titolo di deposito cauzionale (125,00 € versati il 11/09/2014 e 125,00 € versati il 08/02/2022);

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico" Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- a) **di assentire**, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., all'Impresa Individuale "Azienda Agricola La Quercia di Penna Antonio", con sede legale in Comune di Pianello Val Tidone (PC), Località San Michele n. 2 (C.F.: PNNNTN76M24G535H e P.I.V.A. 01196620338), il rinnovo della concessione per l'occupazione dell'area demaniale di circa 3.375 m² di superficie, per uso "area agricola", ubicata

in Località “a monte del ponte di Cantone” in Comune di Pianello V.T. (PC), sponda destra del Torrente Tidone, identificata catastalmente in parte del mappale 125 del foglio n. 3 del N.C.T. del suddetto Comune, secondo la planimetria acclusa al Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale del presente atto – **Codice Procedimento: PC14T0015;**

- b) **di stabilire che** la concessione è valida per anni **6 (sei)** a partire dal 15/10/2020 (data di scadenza della precedente concessione);
- c) **di approvare il Disciplinare di concessione** allegato al presente atto (sub 1) quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 28/02/2022;
- d) **di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- ◆ quanto dovuto per i canoni, sino all'anno 2022 è stato pagato;
- ◆ l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in **250,00 €** è stato versato;
- ◆ la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- ◆ la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- ◆ il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n. 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per la presente concessione si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data,
- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

Dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata all'Impresa Individuale "Azienda Agricola La Quercia di Penna Antonio" con sede legale in Comune di Pianello Val Tidone (PC) – C.F. e P.IVA: 01196620338 - ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC14T0015.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 3.375 m² di superficie, per uso "area agricola", ubicata in Località "a monte del ponte di Cantone" in Comune di Pianello V.T. (PC), sponda destra del Torrente Tidone, identificata catastalmente in parte del mappale 125 del foglio n. 3 del N.C.T. del suddetto Comune, come da elaborato planimetrico contenuto nell'allegato parere idraulico (sub1).

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni 6 a partire dal 15/10/2020 (data di scadenza della precedente concessione).
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L. R. n° 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - la destinazione d'uso diversa da quella concessa,

- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
- il mancato pagamento di due annualità di canone,
- la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.

3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone, cauzione e spese

1. La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale quantificato per il 2021 in € **132,23**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art.8 della L.R. n. 2/2015.
3. Il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.
4. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **250,00**.
5. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta scritta del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Con-

dente.

2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.

2. Il Concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :

- la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.

4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.

6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale dell'Amministrazione Concedente e a quello dell'Autorità idraulica e

agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla “Regione Emilia Romagna – Agenzia Regionale Per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile. Piacenza”, assunto al prot. ARPAE n. 166528 del 28/10/2021, allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale (sub 1).

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 21 della L.R. n. 7/2004 ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il sottoscritto Penna Antonio (C.F.: PNNNTN76M24G535H) in qualità di titolare dell’Impresa Individuale “Azienda Agricola La Quercia di Penna Antonio” presa visione del presente disciplinare, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Data 28/02/2022

**Firmato, per accettazione, dal titolare
della Concessionaria**



SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E
PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA
IL RESPONSABILE
FRANCESCO CAPUANO

ARPAE-SAC Piacenza
aoopc@cert.arpa.emr.it

Risposta al n. 11628596 ARPAE
del 07/07/2020

COMUNE PIANELLO VAL TIDONE
Largo Del Verme, 46
CAP 29010 Pianello Val Tidone
comunepianellovaltidone@pec.it galmail

OGGETTO: RICHIESTA PARERI - L.R. 7/2004 – Istanza di rinnovo concessione area demaniale sul torrente Tidone in sponda destra, mappale 125/parte foglio 3 C.T. comune di Pianello Val Tidone, in località a monte ponte di Cantone in comune di Pianello Val Tidone (PC). Uso: “area agricola” Superficie stimata: Ha 00.33.75 - richiedente: Azienda Agricola La Quercia di Penna Antonio - **SINADOC_16799/2020 – SISTEB PC14T0015/20RN01**
Parere idraulico di competenza.

-Vista la richiesta di ARPAE-SAC di Piacenza **N. 11628596 del 07/07/2020** assunta al protocollo dello scrivente Servizio al **N. 3857 del 20/07/2020** relativa all'oggetto;

- Esaminata la domanda di rinnovo di concessione di area demaniale del torrente TIDONE posta lungo la sponda destra in località a monte ponte di Cantone – comune di Pianello Val Tidone - identificata catastalmente in parte del mappale 125 foglio 3 – superficie stimata di 3375 mq - del C.T. comune di Pianello Val Tidone ad **uso “Area agricola”** nonché la documentazione allegata;

- Visti:

- la LR 7/2004 e le competenze del Servizio scrivente in quanto Autorità Idraulica ai sensi del T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni;
 - la L.R. 13/2015, con la quale è stata approvata la riforma del sistema di governo regionale e locale, ed in particolare l'articolo 19 comma 5, che affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico e delle autorizzazioni idrauliche per i tratti di competenza;
- esperito, da parte del competente funzionario del Servizio, il sopralluogo in data 11/10/2021 e verificato che l'utilizzo richiesto non pregiudica il regime del corso d'acqua di cui trattasi;

si esprime

PARERE IDRAULICO FAVOREVOLE

nei limiti di competenza del Servizio, fatti salvi i diritti dei terzi, al rinnovo della concessione di area demaniale del torrente Tidone in località a monte ponte di Cantone – comune di Pianello Val Tidone - identificata catastalmente in parte del mappale 125 foglio 3 – superficie stimata di 3375 mq - del C.T. comune di Pianello Val Tidone ad uso “Area agricola” secondo le seguenti prescrizioni:

Art. 1 - L'uso richiesto non dovrà arrecare alcun danno alle opere di difesa adiacenti all'area richiesta in uso;



Rinnovo concessione di area demaniale contraddistinto al mappale 125 foglio 3 comune Pianello V.T..
Superficie stimata 3.375 mq

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.